

33

N. 58852 / P.N.
R.G. notizie di reato

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
ROMA
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**
- art. 554, comma 1 c.p.p.-

Al Giudice per le indagini preliminari

Il Pubblico Ministero, dott.ssa _____, letti gli atti del procedimento penale suindicato, iscritto nel a carico di _____, per il reato di cui all'art 659 c.p.

Premesso che la norma di cui all'art. 659 c.p. , secondo l'interpretazione che ne ha dato di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. 11076/96, Treossi) punisce la causazione di rumori molesti di per sé idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone, essendo una norma a tutela della pubblica quiete e non della privata tranquillità. Pertanto, secondo le parole della sentenza citata: "quando si tratti di rumori prodotti in un edificio condominiale idonei a recare disturbo solo al circoscritto numero degli inquilini degli appartamenti di provenienza dei rumori stessi si configura solo un illecito civile che resta confinato nell'ambito dei rapporti di vicinato"

Considerato pertanto che non ravvisano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, in quanto la persona denunciante è una sola, e comunque considerato che proprio all'epoca dei fatti (luglio 2001) sono stati effettuati controlli dalle autorità competenti proprio sull'impatto acustico, e considerato che nell'immediatezza dei fatti non sono state svolte indagini volte a verificare quanto dedotto dal denunciante, e che ora è inutile svolgerle, visto che i rumori molesti si attuavano nel corso di una manifestazione estiva, e anche l'escussione di testi, a tanta distanza di tempo, e per una percezione così soggettiva non potrebbe condurre ad esiti attendibili;

Visto l'art. 554 comma 1 c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

→ Manda alla Segreteria per la notifica alla persona offesa

Roma , li 26 SET. 2002

IL PUBBLICO MINISTERO